

Allegato B alla delibera
di Consiglio comunale n. 18
del 02/04/2026
Il Segretario Generale

A coperto nelle scade del
08/04/2026




COMUNE DI AGRIGENTO

Città della Valle dei Templi

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(Art. 1, commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con Delibera di C.C. n. _____ del _____



DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 – Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 3 – Utilizzo delle tecnologie digitali

PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

PARTE II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

PARTE III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

PARTE IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

PARTE V – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo unico – Entrata in vigore, monitoraggio e coordinamento



Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina le forme di definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, del Comune di Agrigento.

2. La definizione agevolata costituisce strumento straordinario di gestione delle entrate, finalizzato a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità e a ridurre il contenzioso, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con la concreta situazione economico-finanziaria dell'ente.

3. Il presente regolamento si articola nelle seguenti Parti:

- a) Parte I – Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva;
- b) Parte II – Definizione agevolata delle liti pendenti;
- c) Parte III – Conciliazione agevolata dei ricorsi;
- d) Parte IV – Regolarizzazione omessi versamenti rateali;
- e) Parte V – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.

Articolo 2 – Ambito di applicazione e definizioni


1. Possono formare oggetto di definizione agevolata le seguenti entrate comunali:

- a) IMU – Imposta Municipale Propria, limitatamente alla quota di competenza comunale; è espressamente esclusa la quota riservata allo Stato per gli immobili del gruppo catastale D;
- b) TARI – Tassa sui Rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) TASI – Tributo per i servizi indivisibili, per le annualità in cui era in vigore;
- d) CUP -- Canone Unico Patrimoniale, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nei limiti di cui al successivo comma 3;
- f) ogni altra entrata tributaria o patrimoniale di competenza comunale, nei limiti dell'art. 1, comma 109, della legge n. 199/2025.

2. Sono espressamente escluse dalla definizione agevolata:

- a) le entrate affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per le quali resta applicabile esclusivamente la disciplina statale;
- b) le entrate già oggetto di intimazioni di pagamento nell'ambito dell'attività di riscossione coattiva svolta direttamente da parte del Comune;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) la quota IMU riservata allo Stato per gli immobili del gruppo catastale D;
- e) le addizionali e le compartecipazioni a tributi erariali;
- f) l'IRAP regionale.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di



mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione. Resta ferma la debenza integrale della sanzione principale.

4. La definizione agevolata non può in alcun caso comportare la riduzione dell'importo dovuto a titolo di tributo o entrata patrimoniale (quota capitale).

Articolo 3 – Utilizzo delle tecnologie digitali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, tutte le istanze, le dichiarazioni di adesione, le comunicazioni e gli adempimenti previsti dal presente regolamento possono essere effettuati anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, ivi compresi:

- a) la posta elettronica certificata (PEC);
- b) il portale telematico del Comune, se attivato;
- c) i sistemi di identità digitale (SPID, CIE);
- d) i sistemi di pagamento elettronico (PagoPA).

2. Il Comune rende disponibile sul proprio sito internet istituzionale la modulistica necessaria per l'adesione alla definizione agevolata e le relative istruzioni operative.



PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalla seguente fattispecie:

a) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1:

- a) i debiti derivanti da accertamenti esecutivi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- b) le entrate già oggetto di intimazioni di pagamento nell'ambito dell'attività di riscossione coattiva svolta direttamente da parte del Comune limitatamente all'annualità di imposta/tributo 2016;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano **limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.**

5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un accertamento esecutivo.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. L'adesione alla definizione agevolata deve avvenire entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento mediante piattaforma telematica messa a disposizione dal Comune in cui sono rappresentati tutte le posizioni debitorie risultanti agli atti dell'Ente.

2. In tale istanza di adesione il debitore indica i debiti di cui richiede la definizione e le modalità di pagamento con i seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione dell'istanza;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili, la prima delle
- c) quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai

fini della definizione. Le restanti rate dovranno essere di ammontare non inferiore a € 100,00 con scadenza al primo giorno di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

- d) La comunicazione dell'approvazione dell'istanza, o il suo diniego totale o parziale, avviene entro 15 giorni dalla data di presentazione sempre in maniera telematica ed anche tramite il protocollo comunale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 -- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore


1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare azioni esecutive.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di



rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte, adottata in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data di approvazione del presente regolamento. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Agrigento, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, ed ogni altro tributo comunale oggetto di avviso.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet o in carta libera, può essere presentata anche mediante le tecnologie digitali di cui all'articolo 3 delle Disposizioni Generali.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;

- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Se l'importo dovuto è superiore a cinquecento (500) euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto (18) rate. La prima rata deve essere versata entro due mesi dalla data di accettazione della domanda. **Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.**

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

4. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

7. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

PARTE III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte, adottata in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



PARTE IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte, adottata in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;

2.. La regolarizzazione di cui al comma 1 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 ottobre 2026, oppure con il versamento di un numero massimo di diciotto (18) rate di pari importo con scadenza mensile. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. **Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.**

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.



PARTE V – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte, adottata in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'IMU (limitatamente alla quota comunale), al CUP – Canone Unico Patrimoniale, all'ICI e ad ogni altro tributo comunale o entrata patrimoniale espressamente indicato nell'articolo 2 delle Disposizioni Generali.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- **l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2020 al 2024.**

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa o di imposta o di entrata patrimoniale, con esclusione di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet o in carta libera, anche avvalendosi delle tecnologie digitali di cui all'articolo 3 delle Disposizioni Generali. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento nella misura massima di 18. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2026;

b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro cinquecento (500), versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza entro il 31 ottobre 2026 e le restanti rate, con scadenza mensile a decorrere dal mese di dicembre 2026. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici (15) giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.


DISPOSIZIONI FINALI**Articolo unico – Entrata in vigore, monitoraggio e coordinamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera consiliare di approvazione sul sito istituzionale del Comune di Agrigento. Da tale data decorrono i termini previsti nelle singole Parti per l'adesione alla definizione agevolata.

2. Il Settore Tributi e il Settore Servizi Finanziari effettuano un monitoraggio periodico, con cadenza almeno trimestrale, degli effetti della definizione agevolata, con riferimento al numero di adesioni pervenute, agli importi riscossi, al minor gettito registrato e all'impatto sugli equilibri di bilancio e sul FCDE. I risultati del monitoraggio sono comunicati al Consiglio Comunale e all'Organo di revisione.

3. La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento riguarda esclusivamente le entrate comunali gestite direttamente dall'ente. Resta ferma l'applicazione della disciplina statale per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il presente regolamento non può in alcun caso estendere o richiamare la sanatoria statale (cd. Rottamazione-quinquies) né prevedere obblighi o effetti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il presente regolamento si riferisce a periodi di tempo circoscritti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 106, della legge n. 199/2025.